

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3884-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986,
n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia
di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di
avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata

Presentato il 30 giugno 1986

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V Bilancio e programmazione-Partecipazioni statali e IX Lavori pubblici nella seduta del 15 luglio 1986. I relatori Carmelo Conte e Pierangelo Balzardi sono stati autorizzati a riferire oralmente all'Assemblea il 10 luglio 1986.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2) All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, le parole: « sono prorogate al 30 giugno 1986 », sono sostituite con le seguenti: « cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1986 ».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. « Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986 ».

4-ter. « Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero nel comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini della indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa quanto a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli un contributo speciale di lire 18,5 miliardi di cui lire 10 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate negli anni 1983, 1984 e 1985 dagli effetti del bradisismo e lire 8,5 miliardi per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 1-ter.

1. All'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 mag-

gio 1985, n. 211, come integrato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « dieci rate » e « dodici rate » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « venti rate » e « ventiquattro rate ».

ART. 1-*quater*.

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986.

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

ART. 1-*quinquies*.

1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone) ».

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della Regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonché i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri, apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai Commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività.

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

Identico.

DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1986, N. 309

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di interventi di protezione civile, di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali, di intervenire con immediatezza in varie zone del territorio nazionale ove si verificano situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità, nonché di assicurare la prosecuzione dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara

del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.

4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile.

ARTICOLO 2.

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 30 settembre 1986.

2. Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro il 31 agosto 1986 elaborano e trasmettono al CIPE i definitivi ed immodificabili programmi degli interventi di rispettiva competenza con i relativi costi. Nei programmi deve essere prevista la realizzazione degli interventi entro e non oltre il successivo biennio.

3. Per la definizione e gestione dei programmi di cui al comma 2 il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale, commissari straordinari del Governo, si avvalgono ciascuno di un comitato di tre membri da essi nominato, su designazione rispettivamente del consiglio comunale e del consiglio regionale. I pareri del comitato sono abbligatori.

4. Dal 1° ottobre 1986 ha inizio la gestione stralcio delle attività commissariali, esercitata con gli stessi poteri di cui all'articolo 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai medesimi commissari, i quali si avvalgono del comitato di cui al comma 3. Tale gestione ha termine il 31 agosto 1988.

5. I comitati di cui al primo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, continuano ad esercitare esclusivamente attività consultiva a richiesta dei commissari straordinari, con oneri a carico delle rispettive gestioni.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate entro i limiti degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1986.

3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.

ARTICOLO 4.

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 ed il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, limitatamente alla ipotesi di cui al comma 1, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.

ARTICOLO 5.

1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 80 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

ARTICOLO 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1986 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI - ZAMBERLETTI - NICOLAZZI -
DE MICHELIS - ROMITA - GORIA
- DE VITO.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.